

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 17/02/2023) 16/03/2023, n. 7672

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo - Presidente -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26582/2021 r.g. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli Avvocati Luigi Migliaccio e Maurizio Veglio, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Napoli, alla Piazza Cavour n. 139;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO;

- intimato -

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE DI TORINO, pubblicato il giorno 21/09/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/02/2023 dal Consigliere Dott. Campese Eduardo.

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 24 settembre 2021, il Giudice di pace di Torino convalidò il trattenimento di A.A., cittadino nigeriano, disposto dal Questore di Parma con decreto del 21 settembre 2021, notificatogli in pari data, contestualmente al decreto di espulsione, reso, nei suoi confronti, dal Prefetto di quella stessa città.

2. Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso l'A.A., affidato a quattro motivi. Il Ministero dell'Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un "atto di costituzione" al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Motivi della decisione

1. I formulati motivi di ricorso denunciano, in sintesi, rispettivamente:

1) "Error in procedendo - Nullità del decreto impugnato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 14 dir. 115/2008, 13, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 1, comma 2-bis, del D.L. n. 241 del 2004, conv., con modif., in L. n. 271 del 2004", perché, a fronte di specifica eccezione, sollevata in udienza di convalida, di incompetenza del Giudice di Pace di Torino per essere competente il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, stante la pendenza ivi di un ricorso dell'A.A., ex art. 31, comma 3, TUI, il medesimo Giudice di Pace non si è pronunciato, decidendo nel merito in violazione delle suindicate norme processuali;

2) "Error in procedendo - Violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", poiché, malgrado la corrispondente, puntuale eccezione formulata nell'udienza di convalida in merito alla omessa valutazione dei legami familiari (moglie e due minori nati in Italia) dell'espellendo in Italia, rilevante a mente dell'art. 8 Cedu e dell'art. 13, comma 2-bis TUI, il Giudice di Pace (tenuto ad un "rigoroso controllo" del titolo di privazione della libertà personale e, quindi, dell'atto presupposto del trattenimento, costituito dal decreto di espulsione) ha deciso omettendo qualsivoglia pronuncia sulla predetta eccezione;

III) "Error in iudicando in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell'art. 132 c.p.c.", perché il decreto di convalida, composto da soli 4 righe (aggiunti a formule prestampate), a fronte di un caso particolarmente complesso (trattenimento di cittadino straniero soggiornante ultraquinquennale con moglie e due figli minori, lavoro, reddito e regolarità contributiva dal 2016), non spiega il motivo per cui sia stato necessario disporre il trattenimento dell'A.A., limitandosi ad affermarne il ricorrere dei presupposti;

4) "Error in iudicando, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti", denunciandosi l'omesso esame di fatti (possesso di titolo valido per l'espatrio, già agli atti della Questura di Parma, disponibilità di alloggio e di garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite utili allo scopo: decisione di rimpatrio volontario) decisivi all'accertamento della legittimità delle modalità di esecuzione (coatta) adottate nei confronti dell'espellendo: difatti, a fronte del "fatto" (possesso di passaporto e disponibilità di alloggio e di reddito congruo proveniente da rapporto di lavoro subordinato) documentato in udienza di convalida col deposito di passaporto in corso di validità, di certificato di stato di famiglia e di contratto di lavoro ed estratto previdenziale dal 2016, il Giudice di Pace ha convalidato il trattenimento senza tenere conto delle menzionate circostanze, rilevanti a mente dell'art. 14 TUI.

2. Rileva, preliminarmente, il Collegio che, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., - deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza, a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, come costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.; ne consegue che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole e pronta soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 9936 del 2014; Cass. n. 12002 del 2014; Cass. n. 11458 del 2018; Cass. n. 363 del 2019; Cass. n. 26634 del 2022).

3. Tanto premesso, il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché connessi, si rivelano fondati e vanno, quindi, accolti con conseguente assorbimento del primo.

3.1. Invero, la motivazione del provvedimento, datato 24 settembre 2021, ore 11,27, oggi impugnato risulta essere del seguente tenore letterale: "Il Giudice, rilevato che sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 atteso che: non emergendo profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione, motivato dal rifiuto del permesso di soggiorno da parte della Questura di Parma, provvedimento non impugnato; né esistendo profili di violazione dell'art. 19 TUI; che sussistono, altresì, i presupposti di cui al successivo art. 14, dovendosi reperire idoneo vettore, P.Q.M. convalida il provvedimento del Questore di Parma emesso il 21.09.2021, nei confronti di A.A., nato in (Omissis)".

3.2. Dal verbale dell'udienza di convalida del trattenimento tenuta, nello stesso giorno, alle ore 11,13, dal Giudice di Pace di Torino - oltre che dall'accesso agli atti di causa consentita a questa Corte in ragione della natura (errores in procedendo) dei vizi lamentati con il secondo e terzo motivo - emerge che il difensore dell'A.A., riportandosi alla memoria prodotta (oltre ad eccepire l'incompetenza per materia del Giudice di Pace per essere competente il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, stante la pendenza ivi di un ricorso dell'A.A., ex art. 31, comma 3, T.U.I.), aveva richiamato le considerazioni esposte "in relazione al diritto all'unità familiare per il fatto che l'ospite (l'A.A. Ndr) è il percettore di reddito del nucleo, con redditi che in alcuni anni superano i ventimila Euro, per il fatto che i minori sono ancora in tenera età e per il fatto che l'ospite è persona incensurata e quindi non esistono profili di ordine pubblico tali da giustificare la lesione del diritto all'unità familiare anche nel preminente interesse dei figli minori". Egli, inoltre, si era opposto alla convalida del trattenimento "per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione per violazione dell'art. 13, comma 2-

bis, T.U.I. che impone la valutazione della natura e della effettività dei vincoli familiari, valutazione omessa dalla Prefettura di Parma nonostante l'intero nucleo familiare sia titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalla stessa Questura di Parma".

3.3. Giova ricordare, poi, che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile *ratione temporis*, risultando impugnato un provvedimento decisorio reso il 21 settembre 2021), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022).

3.3.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una "motivazione apparente" nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

3.2. E' utile ricordare, infine, che: i) alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), il giudice di merito è tenuto a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la "manifesta illegittimità" del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (cfr., ex multis, Cass. n. 7829 del 2019; Cass. n. 5750 del 2017; Cass. n. 24415 del 2015). In tal senso, del resto, si è espressa anche la giurisprudenza Europea, secondo la quale, "per determinare se l'art. 5 p. 1 della Convenzione è stato rispettato, è opportuno operare una distinzione fondamentale tra i titoli di detenzione manifestamente non validi - ad esempio quelli emessi da un tribunale al di fuori della sua sfera di competenza - e i titoli di detenzione che sono prima facie validi ed efficaci fino al momento in cui vengono annullati da un altro giudice interno" (cfr. Corte EDU, 08/02/2011, Seferovic c. Italia; Corte EDU, 01/12/2009, Hokic e Hrustic c. Italia); ii) secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di espulsione del cittadino straniero, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - ma con valutazione da effettuarsi caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. (cfr. Cass. n. 23957 del 2018; Cass. n. 15362 del 2015). Si è, tuttavia, di recente ulteriormente precisato che, in caso di mancato esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, i legami familiari dello straniero nel territorio dello Stato, per consentire l'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato comma 2-bis, devono essere "soggettivamente qualificati ed effettivi", ed il giudice di merito - ove li ritenga sussistenti - è tenuto a darne conto adeguatamente, sulla base di vari elementi, quali l'esistenza di un rapporto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che essi rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare. In mancanza di legami familiari "qualificati" nel senso anzidetto, non è possibile ricorrere ai criteri suppletivi della durata del soggiorno, dell'integrazione sociale nel territorio nazionale e dei legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine (cfr. Cass. n. 781 del 2019).

3.3. Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti, ne consegue, pertanto, che la motivazione del provvedimento oggi impugnato, laddove ha affermato, in modo del tutto apodittica, unicamente che non emergessero "profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione, motivato dal rifiuto del permesso di soggiorno da parte della Questura di Parma", né esistessero profili di violazione dell'art. 19 TUI, sussistendo altresì, i presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 "dovendosi reperire idoneo vettore", senza, tuttavia, minimamente esplicitare le ragioni di un tale complessivo convincimento, né argomentare, in ordine alle circostanze, peraltro specificamente dedotte dall'A.A. innanzi al Giudice di Pace, già indicate descrivendosi i motivi di ricorso in esame - potenzialmente di carattere decisivo giusta del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1. - risulta essere, se non addirittura meramente apparente, quanto meno ampiamente al di sotto del "minimo costituzionale" di cui si è detto. Ciò comporta la nullità del medesimo provvedimento perché - come già affermatosi in relazione al procedimento camerale di opposizione all'espulsione (cfr. Cass. n. 18939 del 2022; Cass. n. 28158 del 2017; Cass. n. 18108 del 2010) - il provvedimento del giudice di pace, anche se adottato all'esito del procedimento camerale di convalida del trattenimento o della sua proroga, è affetto da nullità ove sia del tutto privo dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, trattandosi di un procedimento contenzioso avente ad oggetto diritti soggettivi.

4. L'odierno ricorso, pertanto, va accolto in relazione ai suoi motivi secondo, terzo e quarto, assorbito il primo, ed il decreto impugnato va cassato senza rinvio, difettando i termini per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida, ormai spirati.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso D.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso di A.A. in relazione ai suoi motivi secondo, terzo e quarto, dichiarandone assorbito il primo.

Cassa senza rinvio il decreto di convalida di trattenimento emesso, nei suoi confronti, dal Giudice di Pace di Torino il 24 settembre 2021.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2023